

Comunità Energetica
Gualdo Tadino

STATUTO

STATUTO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
"CER GUALDO"

Art. 1

Denominazione, sede e scopo

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "CER Gualdo", in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche Comunità Energetica o CER).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

L'Associazione è costituita e regolata ai sensi degli artt. 36 e segg., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2

Sede e durata

La Comunità energetica ha sede nel territorio del Comune di Gualdo Tadino e ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per soci dissenzienti e fatto salvo quanto stabilito in tema di scioglimento dell'Associazione.

Art. 3

Oggetto sociale

La Comunità energetica "CER Gualdo" intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche FER) e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

La CER opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:

- a. la tutela dell'ambiente;
- b. il risparmio energetico;
- c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d. la produzione di energia sul territorio;
- e. l'autosufficienza energetica;
- f. il contrasto alla povertà energetica;
- g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità energetica:

- a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;
- b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini, con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. Le attività sono mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia, con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.

Per raggiungere gli scopi suddetti, la Comunità energetica potrà svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021, gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento;
- b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;
- c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;
- e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;
- f. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;
- g. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati,

nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

3.6 La Comunità energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Sud e in ossequio dalla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso.

Art. 4

Patrimonio ed esercizi sociali

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- c. da eventuali fondi di riserva;

Le entrate sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 199/2021.
 - d. ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER.
 - e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
-

k. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

4.2 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.3 L'esercizio sociale dura 12 mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno, il C.D. predispone il rendiconto dell'anno precedente, così come previsto per norma, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Tutti i documenti sono disponibili sul sito web della CER e sono depositati presso la sede della CER, per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

4.4 Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione può acquisire attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nonché può acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e richiedere ed ottenere finanziamenti con concessioni di tutte le garanzie di qualunque natura, per il miglior perseguimento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci, perdita della qualità di socio

5.1 Sono ammessi alla Comunità energetica i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019, all'art.32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Tecniche del GSE di aprile 2022 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e

relativo allegato A (TIAD).

5.2 Le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e qualsiasi attore locale possono essere soci che:

- a. se soci utenti, abbiano interesse ad usufruire di beni e/o servizi resi dalla Comunità Energetica Rinnovabile;
- b. se soci produttori, abbiano interesse a fornire beni e/o servizi alla Comunità Energetica Rinnovabile in modo che possa realizzarsi lo scopo sociale di cui all'art. 3.

5.3 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

5.4 La partecipazione è aperta a tutti i clienti finali, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili o in povertà energetica.

5.5 Sono soci:

- a. ordinari i clienti finali ubicati nelle cabine primarie della stessa zona di mercato e che possono presentare domanda di adesione e ammissione liberamente secondo le previsioni normative (D. Lgs. n. 199/2021) e regolamentari (ARERA e GSE), poi successivamente ammessi con apposita deliberazione del Consiglio direttivo;
- b. onorari coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio direttivo.; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e abilita il socio a partecipare all'assemblea dei soci senza diritto di voto;
- c. fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Dalla qualifica di fondatore non derivano al socio né diritti, né doveri, ulteriori, speciali o specifici, se non quelli previsti per legge. Se il socio fondatore è al contempo anche socio ordinario o onorario ad esso sono attribuite le facoltà previste per quella qualifica.

5.6 Tutti i soci ordinari, ai fini dell'ammissione, sono tenuti a aderire al regolamento di cui al successivo art. 6.

5.7 Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa nelle quantità e nelle modalità stabilite nel Regolamento. La quota associativa è intrasmissibile e non

rivalutabile.

5.8 La qualità di socio ordinario dà diritto a:

- a. partecipare alla vita dell'Associazione;
- b. partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- c. essere informato delle iniziative organizzate;
- d. ricevere quanto spettante relativamente ai benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e autoconsumata dalla CER;
- e. partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

5.9 I soci ordinari mantengono i loro diritti di cliente finale, a partire da quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

5.10 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.

5.11 I soci ordinari individuano nella Comunità energetica il soggetto delegato in qualità di responsabile e referente del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE, nelle quantità e modalità stabilite nel Regolamento. Resta inteso che il potere di controllo sull'Associazione è riservato alle persone fisiche, PMI, gli enti territoriali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali, contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia rinnovabile.

Art. 6

Regolamento della comunità energetica

6.1 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci è approvato il Regolamento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della CER compresa la gestione e distribuzione delle

partite economiche, nel rispetto del presente statuto e dei contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019, all'art.32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Tecniche del GSE di aprile 2022 e successive modificazioni e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) e attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW).

6.2 I soci sono tenuti ad aderirvi.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

7.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.

7.2 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 6, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 8

Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Art. 9

Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea è formata dai soci, ordinari e onorari.

9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, con le modalità e i tempi previsti nel Regolamento.

9.3 L'Assemblea approva il Rendiconto consuntivo, nomina il Consiglio direttivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche del Regolamento della comunità energetica di cui all'art. 6. Autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del rendiconto economico, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione della CER e dell'attività di condivisione dell'energia.

9.4 Ogni socio ha diritto a un voto.

9.5 Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 Ogni socio può farsi rappresentare.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento.

9.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

9.9 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

9.10 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) soci ordinari, sempre in numero dispari, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Primo Consiglio direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.2 Qualora venga meno un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile dell'Assemblea.

10.3 Il Consiglio direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Referente (che può

coincidere con il Presidente) che ha il compito di riscuotere le quote associative se previste, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari, con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

10.5 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio e la determinazione della quota associativa se prevista.

10.6 Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

Art. 11 *Presidente*

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della CER di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività della CER; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento, queste funzioni spettano al membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

11.3 Il Presidente, in caso di urgenza comprovata, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 *Libri sociali obbligatori*

12.1 L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.

12.2 I libri di cui alle lettere a., b. e c. dovranno essere tenuti a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Scioglimento

13.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14

Norme finali

14.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal codice civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.